

Corte di cassazione - Sezione Lavoro -
Sentenza 10 gennaio-11 marzo 2019
n. 6847

IL COMMENTO

**Cristina Petrucci
e Stefano Taddei**

La Cassazione supera il precedente indirizzo giurisprudenziale

La Corte di cassazione si è pronunciata in materia di licenziamento nell'ambito delle società cooperative e, mutando il proprio orientamento in ordine alla valutazione del requisito dimensionale, ha affermato il seguente principio di diritto, «In una società cooperativa, anche i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato devono essere computati ai fini del requisito dimensionale per l'applicazione del regime di stabilità del rapporto di lavoro: con la conseguenza della fruibilità anche dai lavoratori dipendenti non soci della tutela prevista dall'art. 18 L. 300/1970, nel testo novellato dall'art. 1, comma 42, L. 92/2012».

La vicenda all'esame della Cassazione

In particolare, la Corte si è espressa in merito alla fattispecie relativa a un licenziamento intimato da una società cooperativa a un lavoratore, verosimilmente non socio, per giustificato motivo oggettivo a causa di una crisi di liquidità.

Nella specie, la Corte d'appello di Palermo, nell'accertare l'illegittimità del licenziamento, aveva condannato la cooperativa alla riassunzione del lavoratore, entro tre giorni, o, in mancanza, al pagamento a titolo risarcitorio di un'indennità pari a quattro men-

La Suprema corte, ribaltando completamente la sentenza dei Giudici di appello, ha accolto il ricorso del socio lavoratore che, in funzione dell'applicazione della tutela reale, aveva dedotto la erronea esclusione, da parte dei Giudici di secondo grado, dal computo del requisito dimensionale dei soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.

silità dell'ultima retribuzione globale di fatto, applicando i noti principi della legge 604/1966, in difetto del requisito dimensionale della società, necessario all'applicazione dell'articolo 18 della legge 300/1970, escludendo dal computo i soci lavoratori.

Le motivazioni della sentenza: il superamento di precedente indirizzo

La Suprema corte, ribaltando completamente la sentenza dei Giudici di appello, ha, invece, accolto il ricorso del socio lavoratore che, in funzione dell'applicazione della tutela reale, aveva dedotto la erronea esclusione, da parte dei Giudici di secondo grado, dal computo del requisito dimensionale dei soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.

La decisione è degna di essere segnalata in quanto la Corte suprema sembra aver definitivamente superato il precedente indirizzo giurisprudenziale dell'esclusione dei soci lavoratori dal computo dei dipendenti di una società cooperativa ai fini dell'applicabilità della

disciplina limitativa dei licenziamenti, fondato sull'essenziale rilievo della tutela del posto di lavoro dei soci lavoratori, non in base alla stabilità del rapporto, ma allo stesso patto sociale, sicché la relativa perdita può avvenire non per licenziamento ma per esclusione dalla società (Cassazione 17 luglio 1998 n. 7046; Cassazione 4 maggio 1983 n. 3068; tuttavia, più recentemente, la stessa Corte suprema, con sentenza del 6 agosto 2012 n. 14143, si era espressa in senso contrario, sia pure *in obiter*, affermando che, «è vero che i soci della società cooperativa non sono computabili al fine del riscontro del requisito dimensionale per la tutela reale. Ma al contrario sono computabili i soci lavoratori proprio perché per essi accanto al rapporto societario sussiste un normale rapporto di lavoro»; nel merito, nello stesso senso, cfr. Pretura di Ancona, 1° febbraio 1991, secondo cui i soci lavoratori di una cooperativa possono essere computati ai fini dell'applicabilità della tutela reale contro i licenziamenti illegittimi solamente se l'attività da essi svol-

salonia24 - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

ta sia diversa ed estranea rispetto a quella che il socio sia obbligato a conferire in forza del patto sociale; si sono invece espressi per la piena computabilità dei soci lavoratori, Pretura di Torino, 5 dicembre 1987; e più recentemente, Tribunale di Roma, 17 marzo 2014; Tribunale di Milano, 12 febbraio 2009 e Tribunale di Parma, 7 ottobre 2010, in “Rivista Giurisprudenza Lavoro”, News, n. 1/2011).

La posizione della dottrina

In dottrina, è stato affermato che laddove l’articolo 18 risulti applicabile al socio lavoratore (ossia nei casi in cui con il rapporto di lavoro venga a cessare anche quello associativo), quest’ultimo dovrebbe rientrare nel novero dei lavoratori computabili per determinare la relativa soglia dimensionale di applicazione (L. Imberti, «Il socio lavoratore di cooperative», pagina 171).

Nel senso della incomputabilità dei soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, si è espresso M. De Luca, «Il socio lavoratore di cooperativa: la nuova normativa (l. 3 aprile 2001, n. 142)», in «Foro Italiano», 2001, V, coll. 240-241, anche sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1 della legge 68/1999, ai sensi del quale, agli effetti della determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i soci di cooperative di produzione e lavoro.

Si osserva che l’indirizzo giurisprudenziale contrario alla computabilità dei soci lavoratori al fine del requisito dimensionale, formatosi soprattutto in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge di riforma del settore delle cooperative (legge 142/2001, in-

titolata «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»), si era fondato sul fatto che i soci di una cooperativa di produzione e lavoro non potessero considerarsi dipendenti della medesima per le prestazioni dirette a consentire a essa il conseguimento dei suoi fini

Il cambio di indirizzo è dettato proprio per effetto della disciplina innovativa della legge 142/2001

istituzionali, con la conseguenza che gli stessi non andavano computati nel numero dei dipendenti ai fini della applicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti.

Con l’entrata in vigore della suddetta legge n. 142 del 2001, invece, il conseguimento dello scopo mutualistico si realizza attraverso la previsione che, al rapporto associativo si affianchi quello “ulteriore” e “distinto” di lavoro, in forma subordinata o autonoma (articolo 1, comma 3), potendosi così individuare due posizioni giuridiche distinte e tra di loro indipendenti, quella associativa e quella lavorativa.

Si evidenzia che la legge n. 30 del 2003 ha disposto l’eliminazione dalla legge n. 142 del 2001, all’articolo 1, comma 3, dell’aggettivo “distinto”, lasciando, in riferimento al rapporto di lavoro, soltanto la qualificazione di “ulteriore”. Secondo il ministero del Lavoro (circolare n. 4/2004), la

modifica legislativa non rappresenta una precisazione di stile, ma conferma la prevalenza del rapporto associativo e la strumentalità del rapporto di lavoro del socio in funzione del raggiungimento dello scopo mutualistico.

La posizione espressa nella sentenza n. 6947/2019

A sua volta, la Corte suprema, nella sentenza in commento, ritiene che il cambio di indirizzo è dettato proprio per effetto della disciplina innovativa introdotta dalla sopra menzionata legge 142/2001, che, come si è detto, ha apportato delle innovazioni alla disciplina del lavoro dei soci lavoratori delle società cooperative, «assunta a discriminare della possibilità di qualificazione dei soci di cooperative di produzione e lavoro alla stregua di dipendenti delle medesime, per le prestazioni rivolte a consentire ad esse il conseguimento dei fini istituzionali e rese secondo le prescrizioni del contratto sociale, appunto in riferimento al regime anteriore a quello introdotto dalla legge citata» (sul punto *ex multis*, anche Cassazione n. 16281/2004, richiamata nel corpo della sentenza in esame, secondo cui nel regime anteriore a quello introdotto dalla legge 142/2001 - il cui articolo 1, 3° comma, dispone che i soci lavoratori debbono stipulare un distinto contratto di lavoro, autonomo o subordinato - i soci di cooperative di produzione e lavoro non possono essere considerati dipendenti delle medesime per le prestazioni rivolte a consentire a essa il conseguimento dei fini istituzionali e rese secondo le prescrizioni del contratto sociale).

Infatti, precisa la Corte suprema

nella sentenza in commento, «con la nuova normativa è stata introdotta una diversa visione della prestazione lavorativa del socio, non più quale mero adempimento del contratto sociale, ma piuttosto radicata in un ulteriore rapporto appunto di lavoro, ai sensi dell'art. 1, terzo comma L. cit. Essa ha così assunto una propria autonomia, segnando un'espansione degli istituti e delle discipline propri del lavoro subordinato in funzione protettiva del socio lavoratore, in virtù di una ridefinizione del rapporto associativo e di lavoro alla stregua di un collegamento negoziale, nel senso dell'ineluttabile cessazione del rapporto di lavoro per effetto della cessazione del rapporto associativo, ma non viceversa».

Infatti, la cessazione del rapporto di lavoro, non solo per recesso datoriale, ma anche per dimissioni del socio lavoratore, non implica automaticamente il venir meno anche di quello associativo. Ciò «perché il rapporto associativo può essere alimentato dal socio mediante la partecipazione alla vita e alle scelte dell'impresa, al rischio ed ai risultati economici della quale comunque egli partecipa, a norma della L. n. 142 del 2001 art. 1, comma 2» (Cassazione, sezioni Unite, 20 novembre 2017 n. 27436 che, nell'affermare come il nesso di collegamento tra rapporto associativo e rapporto di lavoro, per quanto unidirezionale, non riesce a oscurare la rilevanza di quello di lavoro, anche nella fase estintiva, ha suggellato il principio di diritto secondo cui, in caso di impugnazione, da parte del socio, del recesso della cooperativa, la tutela risarcitoria stabilita dall'articolo 8 della legge n. 604/1966,

non è inibita dall'omessa impugnazione della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro, mentre resta esclusa la tutela restitutoria della qualità di lavoratore).

Secondo alcuni (S. Sardaro, «Rivista Italiana Diritto Lavoro», 2018, II, pagine 324 e seguenti), la

**Ci si chiede
se non sia opportuno
un intervento del legislatore
atto a riequilibrare
il profilo della risoluzione**

chiave interpretativa del principio affermato dalle sezioni Unite è da ricercarsi nella valorizzazione delle esigenze di tutela del socio lavoratore, che versa in una condizione di particolare debolezza, rispetto alla disciplina del lavoro nella società cooperativa, nel senso che esso è destinatario di una tutela risarcitoria che gli viene riconosciuta a prescindere dall'intervenuta decadenza dell'impugnazione della delibera di esclusione che, invece, gli garantirebbe una tutela restitutoria - estranea e autonoma rispetto alla tutela reale prevista dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, di matrice, appunto, lavoristica - sia del rapporto societario sia dell'ulteriore rapporto di lavoro.

In continuità con il suddetto indirizzo, sempre la Corte suprema, con sentenza del 9 luglio 2018 n. 17989 (pure richiamata nella sentenza in commento), ha, altresì, affermato che, in caso di licenziamento intimato al socio lavoratore

di cooperativa, l'onere di quest'ultimo di proporre opposizione alla contestuale delibera di esclusione, ai fini della tutela restitutoria, non esclude che il rapporto di lavoro sia assistito dalla garanzia di stabilità e quindi non preclude il decorso della prescrizione in costanza di rapporto.

Infine, la Corte suprema, nella sentenza in commento, rileva, altresì come nel novellato testo dell'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 300/1970, sia assente, proprio con riferimento alla peculiare figura di lavoratori in esame, alcuna esplicita esclusione dalla previsione di computo dei dipendenti per la dimensione rilevante ai fini dell'applicazione della tutela reale; e che anzi è stabilita espressamente (articolo 2, primo comma, della legge n. 142 del 2001) l'applicazione, ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, della legge n. 300 del 1970, con la sola «esclusione dell'art. 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo».

Sul punto, secondo Corte d'appello di Torino (sentenza 13 gennaio 2012), la suddetta esclusione della tutela reale risponde all'intendimento del legislatore di evitare per le società cooperative, considerata l'evidente rilevanza dell'*intuitus personae*, la possibilità di reintegrazione del socio lavoratore e quindi di ricostituzione in via autoritativa del rapporto societario. Tuttavia, è stato anche osservato che, indipendentemente dall'applicabilità dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, il socio lavoratore estromesso dalla compagine societaria con la delibera di esclusione, in caso di accertamento della invalidità di que-

st'ultima, ha diritto, non solo alla ricostituzione del rapporto associativo, ma anche del concorrente rapporto di lavoro, che quindi viene ripristinato (Cassazione n. 14741/2011).


Come è stato condivisibilmente evidenziato (L.A. Cosattini, «Lavoro e Giurisprudenza» 2017, 4, pagine 374 e seguenti), il quadro normativo di cui alla legge 142/2001 ha subito una profonda modifica a seguito dell'entrata in vigore della cosiddetta "Legge Fornero" (legge 92/2012) che, come noto, ha inciso in modo significativo sulla struttura dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, nel senso che, mentre prima la tutela reintegratoria costituiva la regola, a seguito delle modifiche apporta-

te dalla citata legge n. 92/2012, tale tutela si applica solo in ipotesi tassative di vizi gravi del licenziamento, trovando invece applicazione la tutela solo risarcitoria in tutte le altre ipotesi di vizi sostanziali o formali.

Non meraviglia, pertanto, che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 2 aprile 2014 ha avuto modo di evidenziare come «nel vigente assetto normativo interno all'art. 18 Statuto dei Lavoratori, l'esistenza del rapporto associativo condiziona soltanto l'applicazione della tutela ripristinatoria; quella di natura economica, garantita dalle disposizioni dei commi quinto, sesto e - *in parte qua* - settimo, opera invece indipendentemente dalla prima». A

ciò si aggiunga che la materia dei licenziamenti è stata ulteriormente modificata dal Dlgs 23/2015 che, per quanto riguarda i lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2015, ha ulteriormente ristretto i casi di tutela reintegratoria. In ragione di ciò, e in considerazione del fatto che, in ipotesi di risoluzione del rapporto associativo con il socio lavoratore disposto quindi con delibera di esclusione, continua a sussistere una generale tutela ripristinatoria, in caso di accertamento di illegittimità della delibera, ci si chiede se non sia opportuno a questo punto un intervento del legislatore atto a riequilibrare il profilo della risoluzione del rapporto del socio lavoratore. ►

salonia24 - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA



CONSULTA ONLINE VENTIQUEATTRORE AVVOCATO

Gratis per gli abbonati a Guida al Diritto le questioni di diritto soluzioni e approfondimenti di Ventiquattrore Avvocato

Vai su www.guidaaldirittodigital.ilsole24ore.com e consulta il numero di marzo

AVVOCATO

Compensi nel gratuito patrocinio e nelle difese d'ufficio

Quali sono i criteri giudiziali di liquidazione delle spese in favore del legale della parte ammessa al gratuito patrocinio?

Quali sono i procedimenti per il recupero delle spese poste a carico dello stato? Sussistono differenze in ambito civile e penale?

di Laura Biarella

REATI SPORTIVI

Il delitto di frode in competizioni sportive

In quali termini è configurabile la c.d. truffa sportiva ovvero il reato di frode in manifestazioni sportive di cui all'art. 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401? Qual è il rapporto con la c.d. legge antidoping? Quali sono i rapporti tra la giustizia ordinaria e quella sportiva?

di Serena Gentile

TRIBUTARIO - ACCERTAMENTO

La condanna per lite temeraria nel processo tributario

È possibile che l'Amministrazione finanziaria venga condannata a risarcire il danno cagionato dall'esercizio di una pretesa impositiva "temeraria"? Chi è il giudice competente a conoscere della relativa domanda risarcitoria?

di Giancarlo Marzo e Irene Barbieri